



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 15, 40, 28/1, lett. b) (proteste), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo della Rugby Parma F.C. 1931 Soc. Coop.va Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante p.t., per il Sig. Federico De Rosa e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lazio impugnato;
- dichiara inammissibile il reclamo della Rugby Parma F.C. 1931 Soc. Coop.va Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante p.t., per il Sig. Gabriele Di Giulio;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 2 febbraio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali